

SENTENZA n. 8230/14
PER

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Portici, avv. Giulia Palomba ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 869/12 del Ruolo Generale Affari Civili, vertente

TRA

[REDACTED]

res.te in Portici (NA) alla Via [REDACTED]
[REDACTED] ed elett.te dom.ta in Napoli – Barra alla Via Aviglione n.74/E presso l'avv. Carmela Buonaiuto, che la rapp.ta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione;

ATTORE

E

RTI SPA, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Roma al L.go del Nazareno n.8;

CONVENUTO CONTUMACE

OGGETTO : rimborso somme e risarcimento danni

CONCLUSIONI : come da verbali di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato alla convenuta, [REDACTED]
[REDACTED] premesso di essere titolare di contratto per la fruizione di programmi televisivi a pagamento tramite Smart-Card, contratto con rinnovo automatico alla scadenza, affermava che dalla scadenza dello




stesso, in data 30/06/10, essa istante era impossibilitata alla fruizione del servizio, mentre la convenuta, pur dando seguito al contratto, e continuando il prelievo degli importi di abbonamento, non provvedeva all'invio della nuova smart-card; dichiarava di aver contattato gli operatori del servizio clienti della convenuta, ma senza fattivo riscontro. Esponeva, peraltro, di aver provveduto ad avviare la procedura conciliativa presso il Co.Re.Com Campania, procedura cui la RTI non aderiva.

Pertanto essa [REDACTED] adiva il competente magistrato per sentir accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della convenuta per i lamentati fatti di cui in narrativa, e di conseguenza tenuta al pagamento della complessiva somma di €1.000,00 di cui €155,00 quale rimborso delle somme pagate e non dovute ed €845,00 per i danni patiti da essa istante; vittoria di spese di lite con attribuzione.

Prodotta hinc et inde documentazione varia, deferito l'interrogatorio formale alla convenuta ed espletata la prova testimoniale, dopo la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata a sentenza.

In via preliminare, va dichiarata la contumacia della convenuta RTI spa, ritualmente citata e non costituita in giudizio.

Sempre in via preliminare va esaminata la proponibilità e la procedibilità della domanda. Relativamente, infatti al contenzioso tra utenti ed operatori di televisioni a pagamento, va osservato che gli utenti che intendono agire in giudizio per la violazione di un proprio diritto, sono tenuti a promuovere preventivamente un tentativo di




conciliazione dinanzi al Co.Re.Com. della propria regione che abbia già firmato la convenzione bilaterale con l'Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate. Orbene, all'uopo, va rilevato che l'istante provvedeva ad effettuare una richiesta di procedura conciliativa presso il Co.Re.Com Campania, inoltrando la domanda, a mezzo fax, in data 15/12/11; a seguito di detta richiesta, così come da copia di convocazione in atti, veniva fissata la comparizione per il 16/10/12, comparizione conclusasi con un verbale negativo e, ciò, a seguito della mancata adesione della parte convenuta. Pertanto, ai sensi della L.249/97, la domanda va dichiarata proponibile e procedibile.

Nel merito, la domanda, sulla base delle risultanze istruttorie, appare fondata e, pertanto, da accogliere.

Dalla svolta istruttoria ed in particolare sia dalla esperita prova testimoniale che dal deposito di fatture ed estratti di c/c bancario, è emerso chiaramente come la convenuta abbia provveduto a disattivare la smart - card in possesso dell'istante alla data del 30/06/10, senza, poi, provvedere all'invio di un nuovo dispositivo al fine di consentire la fruizione del servizio; nel contempo, però, essa RTI continuava a prelevare dal conto corrente della stessa [REDACTED] gli importi relativi alla fruizione del servizio, così come da fatture in atti.

Le modalità degli eventi denunciano, quindi, la responsabilità esclusiva della convenuta. La stessa, peraltro, non solo è rimasta




contumace, ma neppure si è presentata a rendere l'interrogatorio formale disposto nei suoi confronti. La sua condotta, pertanto, è liberamente valutabile, ai sensi dell'art.116, c.2, ultima parte, c.p.c., come acquiescenza alle prospettazioni avversarie, non emergendo alcun elemento ostativo ad un simile convincimento.

Pertanto essa convenuta va condannata alla restituzione della somma di €157,01, somma relativa ai prelievi effettuati dalla convenuta successivamente al 30/06/10, oltre interessi legali da ciascun prelievo al pagamento.

Quanto poi alla richiesta del risarcimento del danno, osserva il giudice che il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale, così come può essere qualificato quello invocato dall'istante, è risarcibile solo allorchè leda un interesse o un diritto inviolabile della persona tutelato costituzionalmente. (Cass. SS.UU. n.26972/08). La risarcibilità, peraltro, è possibile ove ricorrano tre condizioni non alternative: 1) la rilevanza costituzionale dell'interesse leso; 2) la gravità della lesione stessa, (l'offesa, cioè, deve superare una normale soglia di tollerabilità); 3) il danno non può consistere in meri disagi o fastidi. Non ricorrendo, nel caso in esame, tutte le su indicate condizioni, non può configurarsi il danno non patrimoniale.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, in assenza di nota spese, vengono liquidate come da dispositivo.



P.Q.M.


Il Giudice di Pace di Portici, sulle domande proposte come in narrativa così provvede:

- 1) dichiara la contumacia della RTI spa;
- 2) accoglie la domanda di rimborso €₁, per l'effetto, condanna la convenuta RTI Spa, in persona del legale rapp.te p.t, al pagamento, in favore dell'attore della complessiva somma €157,01, oltre interessi legali da ciascun prelievo al soddisfo;
- 3) condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi €500,00= di cui € 50,00 per spese ed € 450,00= per compenso professionale, oltre iva e cpa;
- 4) rigetta ogni altra domanda.


Così deciso in Portici il 03/03/2014

Il Giudice di Pace

Avv. Gianna Palomba



IL FUNZIONARIO
Dot.ssa Colomba Benestante



10 DIC 2014

Ufficio del Giudice di Pace
PORTICI

Richiesta N. 14/15 copia

di 30-1-15

Esibita in forma asse-

curata e conforme

al sommario

all'Avv. C. B. JONAS

Corrisposte L.

ATT Il Cancelliere

Ufficio del Giudice di Pace
PORTICI

Richiesta N. 14/15 copia

di 30-1-15

Esibita in forma as-

curata e conforme

al sommario

all'Avv. C. B. JONAS

Corrisposte L.

Il Cancelliere